

## STATUTO

### Art. 1. Costituzione di nomina e sede

È costituita l'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "Il SOLE A.D.P. (associazione down pistoia) ONLUS", Associazione con sede in Pistoia, Via Michele Barbi n° 25 la quale opera in ambito provinciale. Su delibera del Consiglio direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito della Provincia di Pistoia. L'Associazione potrà richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Toscana nonché al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

### Art 2. Finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore di soggetti disabili con trisomia 21 (o sindrome di down) o altre disabilità e delle loro famiglie. Sono scopi dell'Associazioni per la cui realizzazione essa si riserva la facoltà di aderire ad altre Associazioni e o di collaborare con le stesse, di operare anche con centri e istituzioni pubbliche e private:

- \*) riunire le persone con sindrome di Down, i genitori, i parenti e i tutori delle stesse, per alleviarne l'onere psicologico (anche con iniziative ricollegabili alle "banche del tempo") e coordinarne le attività;
- \*) offrire consulenze, ai portatori di handicap e alle loro famiglie, anche con la collaborazione di esperti fin dalla nascita ed in ogni fase della vita; diffondere una visione reale, ma positiva, delle caratteristiche della sindrome di Down;
- \*) svolgere attività sociali finalizzate a favorire il pieno sviluppo culturale e sociale della personalità di coloro che si trovano in situazioni di handicap;
- \*) promuovere l'informazione alle famiglie, per una maggiore tutela dei propri diritti e per una tempestiva conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito della legislazione;
- \*) promuovere l'inserimento e l'integrazione dei soggetti con sindrome di Down nella società, nella scuola e negli ambienti lavorativi;
- \*) diffondere la cultura della diversa abilità delle persone nel rispetto e nella difesa dei pari diritti per incentivarne la relazionalità;
- \*) promuovere organizzare attività psicopedagogiche e formative, attività di tempo libero e occasioni atte a facilitare l'inserimento delle persone con trisomia 21, favorendo il più completo sviluppo della loro personalità, anche istituendo o gestendo Centri di riabilitazione;
- \*) favorire l'informazione e la ricerca scientifica sulla natura della trisomia 21, mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze od interventi in dibattiti pubblici e privati;
- \*) fare opera di diffusione delle iniziative, delle terapie, dei metodi pedagogici e di quanto altro possa attuarsi in favore dei soggetti con trisomia 21;
- \*) promuovere le relazioni tra i soggetti interessati alle finalità statutarie;
- \*) proporsi, ogni volta che si ravviserà l'opportunità, e vi sarà la richiesta della persona disabile o della famiglia interessata, come mediatori tra i propri associati e gli operatori socio-sanitari, della formazione scolastica ed extrascolastica e del mondo del lavoro;
- \*) perseguire la tutela delle persone disabili seguendo nell'arco della vita la loro dignitosa collocazione ed in particolare promovendo iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare, con la creazione di case famiglia;
- \*) stimolare le Istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme;
- \*) istituire un fondo di solidarietà allo scopo di aiutare i soggetti disabili o le loro famiglie che si trovino in gravi e comprovate condizioni di bisogno.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere anche attività diverse da quelle sopra indicate purchè direttamente connesse con le finalità statutarie medesime od a queste accessorie.

### Art.3. Gli associati. Ammissione. Doveri. Perdita delle qualità.

Gli associati si dividono in ordinari e benemeriti.

\*) Possono divenire associati ordinari i genitori e i tutori dei soggetti con trisomia 21, i soggetti stessi al raggiungimento della maggiore età, nonché tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo.

\*) Il titolo di associato benemerito viene conferito a quelle persone che effettuino versamenti al fondo comune di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo e/o quelle persone che abbiano acquisito particolari meriti per l'Associazione. Gli associati benemeriti possono partecipare pieno titolo alla vita dell'Associazione e degli organi associativi.

\*) Ammissione degli associati ordinari.

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati, possibilmente dietro presentazione di almeno due persone già associate.

L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal mese successivo rispetto a quello in cui domanda è accolta.

L'ammissione all'Associazione comporta per l'associato il diritto voto.

\*) Doveri degli associati ordinari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze previste nei successivi articoli.

Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

\*) Perdita della qualità di associato.

La qualifica di associato ordinario può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicare per iscritto. Il recesso sarà immediatamente efficace senza necessità di presa d'atto degli organi associativi;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati;
- per il ritardato pagamento dei contributi sociali per oltre un anno.

### Art. 4. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea;  
il Presidente e il vicePresidente dell'Associazione; il Consiglio Direttivo.

#### Art. 5. L'Assemblea.

L'Assemblea è costituita dalla totalità degli associati ed ha il potere deliberativo sugli atti fondamentali dell'Associazione. In particolare:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il Consiglio direttivo e dispone in merito a dimissioni e subentri nello stesso;
- approva le modifiche dello statuto;
- ha, altresì, una funzione di indirizzo e di controllo sull'attività Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- elegge il collegio dei sindaci revisori.

Tutte le cariche hanno durata triennale ed ogni associato ha diritto a un solo voto.

## Art. 6. Compiti dell'Assemblea.

L'organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di parteciparvi tutti gli associati.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti purchè non inferiore a cinque.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto occorre la presenza di almeno il 51% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea ed in genere il diritto di intervento alla medesima. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente.

## Art 7. Il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dirige l'Associazione e rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti.

## Art. 8. Elezioni del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente ed Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea e durano in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

## Art 9. Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, eletti tra gli associati.

In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può eleggere il tesoriere ed il segretario.

## Art. 10. Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio, demandando all'Assemblea gli opportuni provvedimenti;
  - deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci e nominare i soci benemeriti;
  - deliberare sull'adesione e/o sulla collaborazione e partecipazione dell'Associazione ad altre Associazioni che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti.
- Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di esperti e di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte anche da non associati.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti.
- In caso di parità di voti prevale in voto del Presidente.

#### Art. 11. Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli fra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso fino al termine statutario, nominando un altro associato fino alla prima assemblea.

Nessun compenso né indennità è dovuto al Presidente ed ai membri del Consiglio, ai quali potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività sociali, nei casi e nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

#### Art. 12. Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggiorana dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.

#### Art. 13. Fondo Comune.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che provengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, le risorse economiche dell'Associazione derivano da:

- versamento delle quote sociali (da versare entro il 30 marzo di ogni anno);
- contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche o documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali assunte nell'ambito dello scopo sociale.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art 14. Collegio dei sindaci revisori.

L'assemblea dell'Associazione potrà nominare un Collegio dei sindaci revisori che si comporrà di tre membri e durerà in carica tre anni, divenendo in tal caso organo dell'Associazione a tutti gli effetti.

L'assemblea conferirà la carica di Presidente del Collegio dei sindaci e provvederà ai successivi rinnovi.

#### Art. 15. Fondo di Solidarietà.

La parte corrispondente al 5 % (cinque per cento) di tutte le entrate e dei contributi ricevuti, ad eccezione delle quote sociali, è accantonata in apposito fondo, denominato fondo di solidarietà, da destinarsi esclusivamente ad aiutare persone con sindrome di Down o altre disabilità e le loro famiglie di appartenenza, che si trovino in gravi e comprovate condizioni di bisogno.

Il consiglio direttivo, nell'ambito dei suoi poteri, esamina le segnalazioni o le istanze di aiuto che pervengano all'associazione, deliberando le somme da elargire a questo scopo.

#### Art. 16. Esercizio finanziario.

L'Associazione redige annualmente un Bilancio.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di ciascun esercizio. Durante l'avvicinarsi dell'Associazione è fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitali ai soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS. Gli utili o avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle finalità della associazione e delle attività ad esse connesse.

#### Art. 17. Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, sulla base di quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art. 18. Controversie.

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi saranno sottoposte, ad esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pistoia.